

COMMISSIONE VI  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## II.

## SEDUTA DI SABATO 4 DICEMBRE 1948

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i> . . . . .	19, 20
PRESIDENTE . . . . .	14	BERTOLA . . . . .	19
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		CESSI . . . . .	19
Determinazione della misura delle inden-		CORBINO . . . . .	20
nità di studio e di carica e del compen-		ERMINI . . . . .	20
só per lavoro straordinario spettante		PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
al personale insegnante, direttivo,		<i>per la pubblica istruzione</i> . . . . .	20
ispettivo e assistente delle scuole ele-		FRANCESCHINI . . . . .	20
mentari e degli istituti governativi			
dei sordomuti. (137) . . . . .	12		
PRESIDENTE . . . . .	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18		
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	12, 15, 16		
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato</i>			
<i>per la pubblica istruzione</i> . . . . .	13, 14, 15		
NATTA . . . . .	15, 18		
CORBINO . . . . .	16, 17		
PRETI . . . . .	18		
<b>Votazione segreta:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	18		
<b>Disegno di legge (Rinvio):</b>			
Promozioni al grado 8° di gruppo A nel			
ruolo del personale dei monumenti,			
musei, gallerie e scavi di antichità.			
(190) . . . . .	18		
PRESIDENTE . . . . .	18, 19		
CORBINO . . . . .	19		
BERTOLA . . . . .	19		
PRETI . . . . .	19		
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Concessione di un contributo straordina-			
rio all'Ente autonomo « Esposizione			
triennale internazionale delle arti de-			
corative ed industriali moderne e del-			
l'agricoltura moderna » in Milano. (136)	19		
PRESIDENTE . . . . .	19, 20		

## La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Balduzzi, Belloni, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Bima, Cecconi, Cessi, Chini Coccoli Irene, Corbino, Cremaschi Carlo, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, Diecidue, Di Fausto, Ermini, Fabbriani, Ferreri, Franceschini, Helfer, La Marca, Lozza, Malagugini, Mondolfo, Natta, Pelosi, Piasenti Paride, Pierantozzi, Ponti, Preti, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo, Torretta.

Per l'esame dei disegni di legge n. 136 e n. 137 la Commissione è integrata dalla apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

È inoltre presente l'onorevole Perrone Capano, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

PRETI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo la onorevole Bianchi Bianca.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1948

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti. (137).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti. Ricordo che nella precedente seduta, esaurita la discussione generale, si rimase d'accordo che il Relatore ed il rappresentante del Governo avrebbero preso la parola nella seduta successiva e che, nel frattempo, si sarebbe studiata la formula da sostituire all'articolo 5, per ottemperare all'articolo 81 della Costituzione, indicando quale debba essere la fonte dei fondi necessari per attuare i provvedimenti contemplati.

Ha facoltà di parlare il Relatore, onorevole Franceschini.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella precedente seduta del 12 novembre, il dibattito venne sospeso principalmente perché ci mancava la possibilità di approvare l'articolo 5 del disegno in esame, che, nella redazione originaria, diceva testualmente: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ». Difatti, come tutti ricorderanno, si convenne nel ritenere che tale formulazione non fosse conforme al preciso disposto dell'articolo 81 della Costituzione, il quale impone l'obbligo di indicare le fonti finanziarie a cui attingere i mezzi per attuare quei provvedimenti legislativi che comportino un onere di bilancio. Durante questo periodo la questione è stata risolta e, quindi, si deve ritenere che la preclusione non sussista ulteriormente, perché il 29 novembre scorso il Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio ha presentato al Senato un disegno di legge concernente variazioni allo stato di previsione per le entrate per l'esercizio finanziario 1948-49 che sarà esaminato con la procedura della massima urgenza (e possiamo prevedere che sarà senz'altro approvato), nel quale è indicata chiaramente, fra le spese da fronteggiare mediante l'incremento di entrata che è oggetto della nota di variazione medesima, quella derivante dalla applicazione del dise-

gno che è sottoposto al nostro esame, per un importo di lire 7 miliardi.

Di conseguenza, proporrei che all'articolo 5 del disegno in discussione si sostituisse la seguente formulazione: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a sopperire all'occorrente spesa col provento indicato nel disegno di legge n. 152 presentato il 29 novembre 1948 al Parlamento e recante variazioni allo stato di previsione per le entrate per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Questo, beninteso, come testo provvisorio; poiché è evidente che in una legge non si può fare riferimento ad un provvedimento che è ancora allo stato di progetto. L'inconveniente potrà essere risolto o dallo stesso Senato o dal competente ufficio legislativo del Ministero, il quale, quando sarà approvata la legge di variazione alla previsione delle entrate, muterà la dizione, sostituendovi: « ... nella legge del giorno *x*, numero *y*, recante variazioni, ecc. ».

Ciò posto, e quindi rimosso il più grave ostacolo, rispondo brevissimamente ai colleghi che hanno interloquito nella seduta precedente.

Con gli onorevoli Mondolfo e Natta concordo nel rimandare ad altro progetto — poiché credo sia opportuno non ritardare ulteriormente l'approvazione del presente disegno — la determinazione delle indennità per gli incaricati e gli assistenti universitari e per gli istruttori tecnici e pratici; progetto che dovrebbe, peraltro, essere redatto entro breve termine, data la necessità di provvedere al più presto anche per questi benemeriti insegnanti.

Sono lieto che l'onorevole Mondolfo, prima, e poi anche l'onorevole Natta, abbiano accettato la proposta di sopprimere quella parte (terzo comma) dell'articolo 1, dove è detto che: « il compenso forfetario corrispondente ad un anno scolastico è corrisposto limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante ed assistente ed al periodo dal 1° ottobre al 31 agosto per il personale direttivo ed ispettivo ».

Per quanto riguarda la retroattività della decorrenza dell'indennità ai maestri e al personale della scuola elementare, chiesta dagli onorevoli Mondolfo e Natta, io, anche se posso concordare sui nobili motivi che a ciò li hanno spinti, non posso, purtroppo, esser concorde nella sostanza, per due ragioni:

1°) perché ci troveremmo di fronte ad un fortissimo aggravio finanziario, in quanto la decorrenza anticipata verrebbe ad aumen-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1948

tare l'onere dai sette miliardi previsti ad oltre dieci;

2°) perché i sette miliardi incidono sul nuovo bilancio, mentre una eventuale retrodatazione andrebbe ad incidere su quello del trascorso esercizio. Questa mi pare essere una ragione fondatamente preclusiva.

Non posso nemmeno convenire con l'onorevole Natta per quanto concerne la richiesta parificazione delle indennità dei maestri incaricati a quelle dei maestri di ruolo. Bisogna mantenere, onorevole Natta, una gradazione a cui gli interessati sono gelosamente attaccati e che, in fondo, è stata diligentemente mantenuta sia nei confronti dei professori universitari che in quelli dei professori medi; e sarà mantenuta, ritengo, per i professori incaricati delle Università e per gli assistenti. Una scalarità è necessaria, onorevole Natta, e per quanto le sue osservazioni siano state acute, è impossibile accettarle perché, a parte gli scontenti, stabilirebbero forse anche dei precedenti pericolosi.

Concordo con tutti gli altri colleghi sull'opportunità della massima urgenza del presente disegno di legge e mi auguro che questa mattina stessa esso possa essere approvato. Anzi, vorrei proporre che, nell'atto di approvarlo, noi trasmettessimo al Senato il nostro più fervido voto, affinché riconosca pure tale massima urgenza, sì che i maestri possano finire, senza ulteriori dilazioni, della corresponsione degli arretrati loro spettanti.

Tengo poi a ripetere che noi sentiamo profondamente la necessità di estendere l'indennità ad altre categorie, poiché la legge-base del 7 maggio 1948, n. 1128, parla chiaramente di « indennità concesse al personale scolastico di ogni ordine e grado ».

Poiché su questo punto siamo tutti d'accordo, non ci resta che auspicare la presentazione immediata di un disegno di legge che estenda a tutte le categorie di insegnanti non comprese nel decreto 11 marzo 1948, n. 240, le medesime auspicate e giuste provvidenze.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è interessato all'approvazione, con la massima sollecitudine, del disegno di legge in esame e, conseguentemente, raccomanda alla Commissione di volerlo approvare nel testo in cui è formulato. Per quanto attiene alla modificazione dell'articolo 5, esso accetta la formula proposta dall'onorevole Relatore.

Poiché i fondi disponibili corrispondono esattamente a quelli ritenuti necessari per le indennità così come esse sono previste nel disegno di legge, il Governo non può accettare

l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 1, proposto dall'onorevole Franceschini, cui si sono associati gli onorevoli Mondolfo e Natta. Parimenti non può accettare la proposta di retrodatare la concessione dell'indennità al 1° gennaio 1948, fatta dall'onorevole Natta, e la postulata parificazione ai maestri di ruolo degli insegnanti incaricati. Per altro, il Governo prende atto delle osservazioni fatte durante il corso di questa discussione dai diversi oratori, ed assicura che le terrà nella massima considerazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli ordini del giorno. Il primo è quello dell'onorevole Rescigno, già svolto, così formulato:

« La VI Commissione in sede legislativa, considerato che ragioni evidenti di equità e opportunità impongono l'estensione della indennità di studio alle categorie degli insegnanti incaricati, aiuti e assistenti universitari, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge relativo affinché la predetta indennità sia concessa con decorrenza dal 1° luglio 1948 ».

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione di voler esprimere il pensiero del Governo al riguardo.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole Rescigno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rescigno.

(È approvato).

Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Pierantozzi, Parente e D'Ambrosio, già svolto, al quale hanno apposto le loro firme anche gli onorevoli Fabriani e Balduzzi che d'accordo con i presentatori hanno aggiunto i sovrintendenti ai monumenti e alle gallerie fra i beneficiari dell'invocato provvedimento. Ne dò lettura nel nuovo testo:

« Considerato che i provvedimenti già presi e posti in discussione si riferiscono esclusivamente al personale che per le sue specifiche funzioni deve continuamente aggiornare la propria cultura; constatato che in essi non sono stati compresi né i Provveditori agli studi, né i sovrintendenti ai monumenti e alle gallerie, né i funzionari dell'Amministrazione statale e periferica, si chiede che i benefici in discussione siano estesi anche a queste benemerite categorie ».

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1948

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Pierantozzi, D'Ambrosio, Parente, Fabriani e Balduzzi.

(È approvato).

Segue l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sallis dopo la chiusura della discussione generale, che, quindi, non è stato svolto e può essere soltanto votato:

« La Commissione dell'istruzione e belle arti, riunita in sede legislativa per la determinazione della misura delle indennità di studio al personale insegnante direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari;

considerato che ai docenti titolari — ordinari e straordinari — delle Università viene attribuita l'indennità accademica nella misura rispettiva di lire 15.000 e di lire 10.000 e che un'indennità allo stesso titolo di lire 5000 è stata pure concessa agli insegnanti delle scuole secondarie;

invita ed impegna il Governo perché, ispirandosi ad una doverosa e giusta valutazione della funzione dei docenti universitari incaricati, funzione per nulla dissimile sotto il punto di vista didattico e formale da quella espletata dai titolari, presenti con la maggior sollecitudine possibile al Parlamento un disegno di legge che attribuisca ed estenda l'indennità accademica anche a tale categoria di insegnanti che, come dice testualmente l'articolo 62 del testo unico 21 agosto 1933, n. 1502, impartiscono, insieme con i titolari, l'insegnamento ufficiale nel nostro massimo istituto di cultura;

che in analogia alla differenziazione introdotta per la determinazione dell'indennità accademica per i docenti di ruolo ordinari e straordinari, e correntemente applicando la triplice distinzione già adottata dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, relativa al trattamento economico degli incaricati, sia graduata la misura dell'indennità accademica per questi ultimi a seconda che essi: 1°) siano ternati od abbiano conseguito la maturità scientifica e didattica nei concorsi nazionali universitari per cattedre ufficiali; 2°) siano docenti a titolo privato; 3°) siano semplicemente cultori della materia;

che in considerazione delle speciali esigenze degli assistenti universitari e della loro particolare situazione di aspiranti a titoli accademici sia attribuita anche agli assistenti,

in misura diversa a seconda che siano di ruolo o incaricati, una indennità d'incoraggiamento scientifico, che oltre a costituire un apporto economico alla loro attività tirocinante, li avverta nel contempo che l'assistente non è fine a se stesso, ma dev'essere da loro considerato come una severa preparazione ai futuri cimenti scientifici ».

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Vi è infine l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bertola, Franceschini, Galati, Cremaschi Carlo e Bima:

« La Commissione per l'istruzione invita il Ministro della pubblica istruzione a presentare un disegno di legge il quale estenda l'indennità di studio e di carica stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, agli insegnanti tecnici presso gli istituti e scuole d'istruzione tecnica e ai provveditori agli studi ».

Anche di questo ordine del giorno, presentato dopo la chiusura della discussione generale non può essere consentito lo svolgimento, ma solo la votazione.

PERRONE CAPANO *Sottosegretario di Stato per la pubblica-istruzione*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Esauriti così tutti gli ordini del giorno, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Quanto all'articolo 1, poiché sui vari suoi commi sono stati presentati alcuni emendamenti, riterrei opportuno procedere all'esame ed alla votazione per divisione.

(Così rimane stabilito).

Il primo comma dell'articolo 1 è del seguente tenore:

« Le misure delle indennità di studio e di carica spettanti, a decorrere dal 1° luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti sono stabilite nell'annessa tabella ».

A questo primo comma è stato presentato fin dalla precedente seduta un emendamento

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1948

che reca le firme degli onorevoli Chini Coccoli Irene, Pelosi, Lozza, La Marca, Malagugini e Natta ed a cui ha aderito anche l'onorevole Mondolfo. L'emendamento fu già illustrato dall'onorevole Natta:

« *All'articolo 1, sostituire al primo comma le parole: a decorrere dal 1° luglio 1948, con le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1948.* ».

Chiedo al Governo se la maggiore spesa, che deriverebbe dall'accettazione di questo emendamento, può essere compresa nella somma di 7 miliardi stanziata nella nota di variazione di cui ha fatto cenno l'onorevole Relatore.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Allora non posso mettere ai voti l'emendamento perché, arrecando esso un maggior onere finanziario senza indicare i mezzi per farvi fronte, contravverrebbe all'articolo 81 della Costituzione o, quanto meno, renderebbe necessaria una ulteriore dilazione dell'approvazione del disegno di legge di cui ci occupiamo.

NATTA. Tengo a precisare che già la volta scorsa avevo subordinato io stesso l'accettazione di questo emendamento alla pronta votazione del disegno di legge che stiamo discutendo. Quindi, non ho affatto l'intenzione di provocare un ritardo.

Ho ascoltato le obiezioni mosse all'emendamento: se non è possibile che nei 7 miliardi previsti siano compresi 3 miliardi che servirebbero al pagamento delle indennità dal gennaio al giugno, non avremmo nulla in contrario a ritirare l'emendamento. Resta però il problema che abbiamo sollevato, e cioè che si crea, in tal modo, una sperequazione. Io non so se sia possibile compiere uno sforzo per eliminarla: al Ministero della pubblica istruzione, come in tutti gli altri Ministeri, esistono dei fondi di riserva ai quali si potrebbe attingere per concedere ai maestri le indennità dal gennaio. Ma se ciò non è possibile, non insisto e ritiro il mio emendamento.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è possibile.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento dell'onorevole Natta e delle dichiarazioni che lo hanno accompagnato. Ne sarà tenuto conto in verbale. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo di cui ho prima dato lettura.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 1 è del seguente tenore:

« A decorrere dal 1° luglio 1948, il compenso per lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è assegnato a tutti i personali di cui al precedente comma nella misura mensile forfetaria indicata nella predetta tabella ».

A questo comma era stato presentato, sempre dagli onorevoli Chini Coccoli Irene, Pelosi, Lozza, La Marca, Malagugini e Natta il seguente emendamento a cui ha aderito anche l'onorevole Mondolfo:

« *Al comma secondo sostituire: a decorrere dal 1° luglio 1948, con: a decorrere dal 1° gennaio 1948.* ».

Ritengo che, per i medesimi motivi già prospettati dal Governo, tale emendamento non possa essere accettato.

NATTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma, che è del seguente tenore:

« Il compenso forfetario di cui al precedente comma è corrisposto, in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1° ottobre al 31 agosto per il personale direttivo ed ispettivo ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti: il primo: « *All'articolo 1: sopprimere il terzo comma* », è dell'onorevole Franceschini ed è stato già da lui illustrato nel corso della relazione. Debbo tuttavia osservare che anche questo emendamento comporta un maggior onere finanziario, ma non prevede i mezzi per farvi fronte.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Mi rincresce di non poterlo ritirare. So che l'emendamento trova consenzienti altri colleghi. Rilevo che l'aggravio che può essere apportato al bilancio dalla soppressione di questo comma è tenue, poiché si tratta semplicemente di non togliere per due mesi al personale insegnante e assistente la sola indennità per lavoro straordinario fissata in 750 lire per i titolari e in 450 per i non di ruolo; e per un mese al personale direttivo e ispettivo.

In effetti noi non ci rendiamo conto del motivo di questa restrizione, la quale non è prevista per il personale delle scuole secondarie e non si comprende perché debba esistere per il personale delle scuole primarie.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, le faccio presente che il Governo ha dichiarato che la cifra di 7 miliardi copre esclusivamente le spese necessarie per i provvedimenti quali sono previsti dal disegno di legge in discussione.

CORBINO. Vorrei far presente che noi andremo incontro a una spesa molto maggiore di quanto crede l'onorevole Franceschini. Qui siamo in tema di lavoro straordinario: ora, è inconcepibile che il compenso per il lavoro straordinario si corrisponda quando non si presta neanche il lavoro ordinario. Se consentiamo oggi una deroga, domani, per analogia, la stessa questione sarà posta da tutti gli impiegati dello Stato. Ecco perché prego l'onorevole Franceschini di non insistere sul suo emendamento soppressivo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Mi rincresce, ma io insisto perché sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, non posso metterlo in votazione, a meno che non sia accompagnato dalla indicazione della nuova fonte di entrata con cui far fronte alla maggiore spesa, il che non appare dal testo presentato.

Il secondo emendamento, presentato dall'onorevole Bertola, dice:

« *Sostituire le parole:* dal 1° ottobre al 31 agosto, *con le parole:* dal 1° settembre al 31 luglio ».

Poiché il presentatore rinuncia ad illustrarlo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Con questo emendamento il terzo comma dell'articolo 1 risulta così formulato:

« Il compenso forfetario di cui al precedente comma è corrisposto, in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1° settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo 1 risulta pertanto il seguente:

« Le misure delle indennità di studio e di carica spettanti, a decorrere dal 1° luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti sono stabilite nell'annessa tabella.

« A decorrere dal 1° luglio 1948, il compenso per lavoro straordinario previsto dal decreto

legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è assegnato a tutto il personale di cui al precedente comma nella misura mensile forfetaria indicata nella predetta tabella.

« Il compenso forfetario di cui al precedente comma è corrisposto, in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1° settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo ».

Lo pongo ai voti nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2, che è del seguente tenore:

« Le indennità ed il compenso di lavoro straordinario previsti nel precedente articolo non sono computabili agli effetti della pensione.

« In nessun caso può essere percepita più di una indennità di studio e di un compenso di lavoro straordinario, né più di una indennità di carica.

« Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica, l'indennità di carica non è cumulabile, salvo l'opzione per il trattamento più favorevole, con la retribuzione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264 ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3, che è del seguente tenore:

« Le indennità di studio e di carica di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio e della retribuzione.

« Il compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti articoli non è dovuto durante i periodi di congedo e di aspettativa e in tutti gli altri casi in cui lo stipendio e la retribuzione vengano ridotti o sospesi ».

Anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1948

Passiamo all'articolo 4:

« Il primo comma del precedente articolo si applica anche alle indennità di studio e di carica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

A questo articolo è stato proposto un emendamento sostitutivo dall'onorevole Franceschini, del seguente tenore:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nel disegno di legge n. 152 presentato il 29 novembre 1948 al Parlamento e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 ».

CORBINO. Mi pare che questa formula non possa essere accettata. Una autorizzazione vincolata a un disegno di legge potrebbe dar luogo, in avvenire, a notevoli complicazioni. Sarebbe preferibile una formula generica come, per esempio: « provvedere con le mag-

giori entrate di bilancio », che faccia riferimento a una legge che destini specificatamente queste maggiori entrate. Altrimenti, la Corte dei conti potrebbe anche non registrare i decreti.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, accettando la sua proposta, non ottempereremmo a quanto è stato disposto nella riunione dei Consigli di presidenza delle due Camere e dei presidenti delle Commissioni per quanto riguarda la precisazione delle fonti di entrata con cui fronteggiare i maggiori oneri di bilancio causati da nuove leggi. Nel disegno di legge presentato al Senato, le fonti di entrata sono precisate, e quindi noi possiamo e dobbiamo fare riferimento alle fonti di entrata già ivi indicate.

CORBINO. Allora resta inteso che nel testo definitivo sarà indicata la legge corrispondente e non già il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Franceschini che ho testé letto.

(È approvato).

L'emendamento dell'onorevole Franceschini diviene allora l'articolo 5 del disegno di legge in esame.

Vi è ora da approvare la tabella annessa al disegno di legge: essa è la seguente:

MISURA DELLE INDENNITÀ DI STUDIO, DI CARICA E DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, SPETTANTI AL PERSONALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI DEI SORDOMUTI

	Indennità di studio	Indennità per lavoro straordinario	Indennità di carica
	(misura mensile)		
<i>Personale delle scuole elementari.</i>			
1. - a) Maestri di ruolo organico . . . . .	L. 3.500	750	—
b) Maestri non di ruolo organico . . . . .	» 2.000	450	—
2. - a) Direttori didattici di ruolo . . . . .	» 3.500	750	3.500
b) Maestri incaricati della supplenza di un circolo didattico . . . . .	» 3.500	750	(a) 2.500
3. - a) Ispettori scolastici di ruolo . . . . .	» 3.500	750	4.500
b) Direttori didattici incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica . . . . .	» 3.500	750	(a) 4.000
<i>Personale degli Istituti governativi dei sordomuti.</i>			
4. - a) Direttori di ruolo . . . . .	L. 3.500	750	3.500
b) Insegnanti incaricati della Direzione . . . . .	» 3.500	750	2.500
5. - a) Insegnanti di ruolo organico e vice direttori con insegnamento . . . . .	» 3.500	750	—
b) Insegnanti non di ruolo organico . . . . .	» 2.000	450	—
6. - a) Assistenti di ruolo organico . . . . .	» 3.500	750	—
b) Assistenti non di ruolo organico . . . . .	» 2.000	450	—
7. - Maestre non di ruolo organico dei giardini d'in- fanzia annessi agli Istituti . . . . .	» 2.000	450	—

(a) Salvo il diritto d'opzione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1948

A questa tabella gli onorevoli Chini Coccolli Irene, Pelosi, Lozza, La Marca, Malagugini e Natta — il quale lo illustrò — avevano presentato, nella seduta precedente il seguente emendamento:

« Nella " tabella », al n. 1-b sostituire a: 2000 e 450 rispettivamente: 3500 e 750 ».

« Al n. 5-b sostituire a: 2000 e 450 rispettivamente: 3500 e 750 ».

Credo che per esso valgano le medesime ragioni che hanno già indotto i presentatori di emendamenti comportanti un maggior onere finanziario a ritirarli.

NATTA. Ho ritirato l'emendamento sulla decorrenza dell'indennità. Però mi sembra un assurdo che l'indennità di lavoro straordinario sia di lire 750 per i maestri di ruolo e di 450 per i fuori ruolo, quando entrambi esercitano le medesime funzioni. Penso che noi abbiamo il dovere di assicurare ad entrambe le categorie una identica misura di lavoro straordinario.

PRESIDENTE. Onorevole Natta, le ripeto che, per fare ciò, ella dovrebbe indicare con quali nuove fonti di entrata il Governo dovrà far fronte a questa maggiore spesa. Secondo gli accertamenti fatti e confermati dall'onorevole Sottosegretario di Stato Perrone Capano, il disegno di legge, di cui abbiamo approvato gli articoli, comporta una spesa di 7 miliardi: questa somma è prevista nella nota di variazione di bilancio, ma ogni maggior onere che noi approvassimo non lo sarebbe: quindi l'emendamento è inaccettabile.

PRETI. Io non voglio fare qui la questione delle 450 e delle 750 lire, perché, d'altra parte, il miglioramento non sarebbe molto sensibile. Però, mi sembra che in linea teorica non si potrebbe escludere l'accettazione dell'emendamento Natta o di altri analoghi, perché noi nell'articolo 5 facciamo riferimento ad una determinata nota di variazione che non consiste già in una legge già approvata, bensì in un disegno di legge. Se noi approvassimo con questa legge, delle spese per 7 miliardi e 200 milioni, per esempio, anziché per 7 miliardi esatti, la Camera sarebbe automaticamente costretta a studiare ed approvare eventuali nuove entrate. Che sia pericolosissimo dal punto di vista politico, può anche essere; ma io voglio affermare una questione di principio, che cioè da un punto di vista puramente costituzionale, nessuno ci vieta di approvare emendamenti arrecanti maggiori spese per il fatto che facciamo riferimento, anziché ad una legge approvata, ad un disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Preti, le faccio osservare che noi siamo riuniti in virtù di una delega della Camera. Noi non siamo la Camera, siamo una Commissione in sede legislativa, con uno scopo preciso e ben delimitato. Se andiamo oltre i limiti che ci sono segnati, compiamo un atto incostituzionale. Quindi sono spiacente, ma non posso accettare il suo punto di vista, e non posso mettere ai voti l'emendamento Natta. D'altronde l'articolo 81 della Costituzione è ben chiaro: nessuna maggiore spesa, se non è indicata preliminarmente la fonte di nuova entrata.

PRETI. Io non chiedo che sia messo ai voti l'emendamento Natta, né che sia accettato il mio punto di vista. Intendevo semplicemente fare questa riserva, ed esprimere il mio punto di vista, dato che in futuro la questione potrebbe nuovamente presentarsi e non vorrei che la decisione adottata oggi potesse costituire in avvenire una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ripeto che la Commissione non è la Camera e, quindi, nessuna pregiudiziale potrà sorgere in futuro. Prego, per i motivi noti, l'onorevole Natta di ritirare il suo emendamento.

NATTA. Lo ritiro esprimendo il voto che avvenga, però, quella perequazione a cui il mio emendamento tendeva.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la « tabella » annessa al disegno di legge n. 137, nel testo di cui ho dato lettura.

(La « tabella » è approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Ne comunico il risultato:

Presenti e votanti . . . . .	40
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

**Rinvio del disegno di legge: Promozioni al grado 8° di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. (190).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno, la discussione del disegno di legge: « Promozioni al grado 8° di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.



CORBINO. Per questione pregiudiziale, osservo che nella riunione per il riesame del Regolamento, recentemente tenutasi, eravamo venuti nella determinazione che i disegni di legge che investissero lo stato giuridico del personale di tutte le Amministrazioni dello Stato fossero esaminati dalla I Commissione, per consentire ad essa una visione organica ed ampia dei problemi di questo delicato settore della vita nazionale: altrimenti si correrebbe il rischio di creare una legislazione speciale per ogni singolo Ministero. Ora, non so se questo disegno di legge si possa considerare come appartenente a quel tipo di provvedimenti che dovrebbero essere esaminati dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, debbo precisare che la questione non fu decisa ma si trattò semplicemente di una proposta. Io penso che se il Presidente della Camera ha inviato questo disegno di legge alla nostra Commissione — e non alla prima — è perché la questione non è stata ancora decisa. Tuttavia mi rimetto alla Commissione. Se essa ritiene che sia opportuno rinviare questo disegno di legge alla I Commissione noi possiamo anche deliberarlo.

BERTOLA. Vorrei far osservare che, fra l'altro, questo disegno di legge si traduce in un aggravio di bilancio.

CORBINO. No, perché i posti già esistono. Qui si tratta soltanto di norme per la promozione.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione, vertendo sulla questione pregiudiziale formulata dall'onorevole Corbino, è limitata da quanto prescrive l'articolo 93 del Regolamento.

PRETI. Io sono del medesimo parere dell'onorevole Corbino, anche perché ho partecipato a quella discussione. Dal momento che allora si manifestò il proposito di seguire quell'orientamento, ritengo che dobbiamo cominciare ad uniformarci ad esso, anche se non fu adottata una decisione formale.

PRESIDENTE. Poiché un collega ha parlato a favore, ora possono parlare due colleghi contro la pregiudiziale Corbino. Poiché nessuno chiede di parlare, metto ai voti la pregiudiziale.

(È approvata).

Con ciò la Commissione ha deliberato di non procedere alla discussione del disegno di legge e di rinviarlo alla I Commissione, trattandosi di materia inerente allo stato giuridico di personale dipendente dallo Stato.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano. (136).**

PRESIDENTE. Segue, all'ordine del giorno, la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano ».

Invito il Relatore, onorevole Cremaschi Carlo, a svolgere la sua relazione.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Credo ci sia poco da aggiungere a quanto è stato scritto dal Ministro nel presentare il disegno di legge. Dal momento che si tratta di una spesa già fatta, e si tratta anche di un risanamento di bilancio dell'ente per l'esercizio 1° aprile 1947-41 marzo 1948; dal momento anche che la Ragioneria generale dello Stato, alla quale è stata sottoposta la richiesta, ha accertato, con esame dettagliato, le spese che la suddetta Amministrazione ha fatto, io credo che non dovremmo avere difficoltà ad approvare questo disegno di legge che importa la spesa di 11 milioni. Per quanto riguarda i fondi necessari, lo stanziamento relativo è compreso nel disegno di legge a cui ha fatto prima cenno l'onorevole Franceschini. Quindi, dovremmo semplicemente sostituire all'articolo 2 di questo disegno di legge la formulazione che abbiamo sostituito all'articolo 5 del disegno di legge n. 137.

BERTOLA. Sono perplesso circa la sostanza di questo disegno di legge. L'Esposizione delle arti decorative è un vanto della città di Milano, ed è giusto che, sospesa durante la guerra, sia ripresa, e giusto è pure che il Ministero della pubblica istruzione concorra alla inevitabile spesa. Lo strano è che noi, approvando il contributo, lo attribuiamo all'esercizio 1° aprile 1947-31 marzo 1948, scaduto, mentre non sappiamo ancora se e quando l'Esposizione avverrà. Il che vuol dire che presto si tornerà alla carica per domandare altri contributi. Ed allora io dico: quando questo ente domanderà il contributo, noi esamineremo la richiesta; ma concederlo oggi, quando sappiamo che poi ne sarà chiesto un altro, significa creare una situazione paradossale o, quanto meno, bizzarra.

CESSI. Credo che questo disegno di legge sia perfettamente inutile dal momento che esiste una nota di variazione.

C'è un caso analogo: quando è stato presentato un disegno di legge per assegnare 300

milioni al Consiglio nazionale delle ricerche, contemporaneamente fu presentata una nota di variazione per includere nel bilancio i 300 milioni (che sono stati poi ridotti dalla Commissione a 250). E allora è avvenuto che il disegno di legge presentato per i 300 milioni è decaduto, in quanto era stato preceduto dalla nota di variazione. Mi pare, perciò, che questo disegno di legge sia superato.

CORBINO. Volevo chiarire all'onorevole Cessi, che la situazione non è identica. Nel caso del Consiglio superiore delle ricerche la variazione era stata introdotta in bilancio con nota di variazione; quindi, avevamo la nota di variazione dell'entrata e la corrispondente nota di variazione della spesa. Ma ora il bilancio è approvato; e allora noi dobbiamo avere sia la nota di variazione dell'entrata che ci indichi la fonte ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, sia la legge formale di approvazione della spesa, senza la quale non ci sarebbe un capitolo di bilancio a cui imputare l'erogazione degli 11 milioni. Nel caso citato dall'onorevole Cessi si poteva non fare la legge speciale, perché la spesa era già contemplata nella legge di bilancio; mentre ora che il bilancio è stato approvato, dobbiamo fare una legge speciale.

CESSI. Ma il disegno di legge che assegnava i 300 milioni era anteriore al bilancio.

CORBINO. La nota di variazione non è una nota di autorizzazione di spese: è l'indicazione di maggiori entrate di bilancio per fronteggiare le spese che siano approvate contemporaneamente per legge. Quindi, ci vuole una legge che approvi le spese.

Volevo aggiungere un chiarimento sulla questione di merito. Qui vi è — credo — un capitolo speciale destinato ad indicare la somma del contributo normale dello Stato a favore dell'ente per l'esposizione. Questa è una sanatoria dei *deficit* di bilancio accumulatisi fra il 1941 e il 1948, e si tratta di enti di diritto pubblico i quali, per quel che riguarda il trattamento economico del loro personale, devono rispettare le leggi dello Stato. Lo Stato ha obbligato questi enti a corrispondere al personale uno stipendio più alto di quello che era stabilito dalla tabella dell'organico. I contributi corrispondenti non sono stati, però, aumentati in maniera da poter ristabilire l'equilibrio di bilancio. E allora lo Stato dice: per quanto riguarda il passato, io vi sano il bilancio e non ci pensiamo più; per quel che riguarda l'avvenire provvederanno lo stanziamento di bilancio dello Stato, gli stanziamenti del comune e quelli di altri enti chiamati a concorrere alla copertura della spesa.

ERMINI. Vorrei formulare una proposta concreta. Il Relatore ci ha fatto capire di non aver potuto raccogliere tutte le informazioni che sarebbe stato necessario e desiderabile avere; propongo, perciò, un rinvio della discussione affinché noi possiamo essere più informati; altrimenti rischiamo di far cadere questa proposta o, diversamente, di essere costretti ad astenerci dal votare. Io, ad esempio, dovrei astenermi, allo stato attuale delle cose.

PRESIDENTE. Si tratta, insomma, di una esplicita proposta di sospensione: chiedo, su di essa, il parere del Governo.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché questo disegno di legge non è urgente, non vedo la necessità di metterci nella situazione in cui siamo venuti a trovarci per quel che riguardava l'altro disegno di legge (n. 137) per il quale abbiamo dovuto approvare l'articolo 5 ricorrendo ad una formulazione provvisoria. Anche in questo caso dovremmo ricorrere ad una formulazione provvisoria, ma poiché non sussistono i motivi di urgenza, penso che sia opportuno accogliere la proposta di rinvio dell'onorevole Ermini.

CREMASCHI CARLO. Concordo con la proposta dell'onorevole Ermini, accettata dal Governo, perché il vero argomento per il rinvio è soltanto questo, mentre non credo possano condividersi le perplessità manifestate dall'onorevole Bertola (*Interruzione del deputato Bertola*) in quanto le spiegazioni forniteci dal collega Corbino giustificano pienamente questa sanatoria del bilancio dell'ente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione formulata dall'onorevole Ermini.

(È approvata).

L'esame di questo disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

FRANCESCHINI. Vorrei proporre un ordine del giorno che faccia premura alla Commissione corrispondente del Senato, affinché con la massima urgenza il Senato proceda all'approvazione del disegno di legge oggi da noi approvato relativo alle indennità di carica e di studio ai maestri elementari.

PRESIDENTE. Posso assicurarla che la sua raccomandazione sarà comunicata al Senato perché ne tenga il debito conto. Non credo quindi necessaria la formulazione di un apposito ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10,45.**